VERSATO CONTRIBUTO

UFFICIO REGISTRO - NOLLO

Sent 3836/16
Rg 43948/11
Rep 11877/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Dott.ssa Pina Cipollone della 2^ sezione ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al R.G. n 43948-11

TRA

C[redacted] S[redacted]

rappresentato e difeso dall'avv. L[redacted] C[redacted]

Parte attrice

CONTRO

Z[redacted] C[redacted] in p del l r p t

rappresentata e difesa dall'avv. F[redacted] C[redacted]

Parte Convenuta costituita

E

U[redacted] già N[redacted] A[redacted] in p del l pt rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Zardo e avv Giobbe Zardo

Parte convenuta contumace

E

G[redacted] M[redacted]

Parte convenuta contumace

E

G[redacted] G[redacted]

Parte convenuta contumace

E

L[redacted] L[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. M[redacted] S[redacted]

Parte convenuta ~~contumace~~ costituita ED ATTRICE IN RICONVENZIONALE

E

E[redacted] A[redacted] S[redacted] in p del l r pt

rappresentata e difesa dall'avv. M[redacted] C[redacted]

parte convenuta costituita

E

OGGETTO: risarcimento danni

Visto l'art. 132 cpc come novellato dall'art. 45 comma 17 Legge 69-09

2

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata.

Dalla istruttoria dibattimentale e dal deposito della produzione documentale in atti l'attore ha adempiuto al disposto dell'art. 2697 cc.

L'acquisito quadro istruttorio consente di ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054 cc.

In effetti, dalle risultanze istruttorie emergono elementi di prova concordanti e collimanti, idonei ad imputare alle parti convenute D[redacted] G[redacted] G[redacted] e D[redacted] G[redacted] M[redacted] conducente e proprietario dell'autocarro tg [redacted] la esclusiva responsabilità e le sue conseguenze. Nel caso di specie è stati escussi testi che hanno confermato le dinamiche del sinistro così come descritte nell'atto di citazione. Va altresì accolta la domanda riconvenzionale del convenuto L[redacted] C[redacted].

Vista la sussistenza della causa petendi è legittimo il petitum che va modulato ai sensi dell'art. 1226 cc.

In ordine al quantum si appalesano esaustivi l'acquisito mezzo istruttorio e la prodotta documentazione, essendo idonei a consentire la seguente pronuncia ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 cc, nonchè l'art.115 cpc.

Vista la documentazione depositata in atti viene riconosciuto il danno materiale quantificato in totale 1336,00 (1350,00 valore commerciale +36,00 spese di rottamazione mentre le spese di immatricolazione del nuovo veicolo non sono direttamente connesse ai danni e qiondi non dovute)

In virtù della dinamica del sinistro in oggetto va altresì accolta la domanda riconvenzionale della sig L[redacted] C[redacted] L[redacted] e liquidato il danno materiale in via equitativa, in euro 900,00 . Vista la giurisprudenza deve essere riconosciuta una presunzione legale iuris tantum, da tale considerazione consegue che in assenza di prova contraria il giudice è tenuto a ritenere provato il fatto previsto, non essendogli conseguita a riguardo la valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (v Cass 31-05-2003 n 8827,31-05-2003 n 8828, 15 luglio 2005 n 15022) "*Non occorre che i fatti, su cui la presunzione si fonda, siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come*

l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva".

Il *quantum in riferimento ai danni fisici della parte attrice* è provato mediante documentazione allegata e c.t.u., espletata, le cui risultanze sono condivise da questo giudicante.

Va liquidato il danno fisico subito dal Sig C[redacted] S[redacted] per un ammontare totale di euro 1632,97 (461,00+576,25+345,72

danno morale liquidato in via equitativa+250,00 per spese mediche).

Per costante giurisprudenza il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cc espressione del più generale potere del codice di rito, da luogo non ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla c d equità giudiziale correttiva od integrativa al fine di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili, come nel caso de quo, nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso. (Cass. Sez II sentenza 24 aprile 2014 n 9286).

Dalla suddetta somma va detratta la somma di euro 2000,00 trattenuta da titolo di acconto e già liquidata dalla parte convenuta per un tot di euro 87,04 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria.

La soccombenza omporta il pagamento delle spese di lite ridotte e liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe precisata, dichiara che il sinistro de quo si è verificato per colpa del conducente dell'autocarro tg [redacted] per l'effetto accoglie la domanda

Condanna le parti convenute Z[redacted] I[redacted] A[redacted] S[redacted] in p del l r p t, U[redacted] a[redacted] s[redacted] in del l r pt, E[redacted] A[redacted] in p del l r p t , D[redacted] G[redacted] G[redacted] e D[redacted] G[redacted] M[redacted] in solido, al pagamento in favore della parte attrice C[redacted] S[redacted] della somma di €

1336,00 oltre interessi legali dal sinistro al saldo rivalutazione monetaria per il risarcimento dei danni materiali.

Condanna i suddetti convenuti, in solido al pagamento in favore della parte attrice C[redacted] S[redacted] della somma di € 1632,97 oltre interessi legali dal sinistro al saldo e rivalutazione monetaria per il risarcimento dei danni fisici.

Condanna i suddetti convenuti, in solido al pagamento in favore della parte convenuta ed attrice in riconvenzionale I[redacted] C[redacted] L[redacted] della somma di euro C[redacted] S[redacted] della somma di € 800,00 oltre interessi legali dal sinistro al saldo rivalutazione monetaria per il risarcimento dei danni materiali.

Condanna inoltre i suddetti convenuti al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice Sig C[redacted] S[redacted] che determina in € 800,00 quanto agli esborsi, ivi compresa la Ctu, ed € 1400,00 per compensi professionali oltre IVA, CAp come per legge

Condanna inoltre i suddetti convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite che determina in € 100,00 quanto agli esborsi, ivi compresa la Ctu, ed € 1000,00 per compensi professionali oltre IVA, CAp come per legge da distrarsi in favore dell'avv. A[redacted] M[redacted] S[redacted] antistataria

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Roma il 16-06-16

Il G. di P.
Dott Pina Cipollone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, lì 22.11.16
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabrina Mori